



Città di Giovinazzo

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 21/06/2023 a registro generale n.ro 302/2023 e vi rimarrà fino al 06/07/2023.

Li 21/06/2023

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Angelica Pasculli

RACCOLTA GENERALE

Anno 2023

n. 302/2023

SETTORE 1° – PATRIMONIO E SERVIZI ISTITUZIONALI SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

n.32/2023 del 20.06.2023

OGGETTO: L.R. 10/2014, art. 4 (Procedimento di assegnazione), co.4 -
Approvazione graduatoria provvisoria generale dei richiedenti alloggi di edilizia
residenziale pubblica

emessa ai sensi

In data 20 giugno 2023 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vincenzo Turturro

PREMESSO:

- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 12.11.2014, esecutiva ai sensi di Legge, è stata approvata l'organizzazione di questo Ente, costituendo il Settore primo articolato nei Servizi 'demografico' e 'patrimonio';
- che, con decreto sindacale n. 2/2020 del 14.05.2020, il dirigente scrivente è stato incaricato della direzione del Settore Primo e segnatamente dell'Ufficio *Alloggi pubblici*;
- che il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti connessi alle funzioni assegnate, in forza del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., con particolare riguardo all'articolo 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità), comma 2, secondo cui *"ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo"*;

PREMESSO altresì:

- che la Legge Regionale 7 aprile 2014 n. 10 reca *Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*;
- che l'art. 4 (Procedimento di assegnazione), comma 1, statuisce che *<<Il comune assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul proprio territorio mediante bando pubblico.>>*;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 108 del 17.05.2022, ad oggetto *<<Bando generale indetto, ai sensi della L.R. 10/2014, per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi E.R.P che si rendessero disponibili nel Comune di Giovinazzo - Atto di indirizzo >>* veniva dato mandato al competente Settore comunale per l'adozione del testo definitivo del bando in conformità all'art.3 (Requisiti per l'assegnazione) e all'art.5 (Punteggi) della L.R. n.10/2014 e per l'adozione di tutti gli atti consequenziali del procedimento;
- che con determinazione del dirigente scrivente n. 123 del 13.10.2022 (RG n. 635/2022) è stato approvato lo schema di bando di concorso;
- che il *<<Bando di concorso 2022 indetto ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.10/2014 e finalizzato al censimento del fabbisogno abitativo e all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si rendessero disponibili nel comune di Giovinazzo – Approvazione>>* è stato pubblicato in Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo dal 20 ottobre 2022, al 6 dicembre 2022, termine ultimo per la presentazione delle domande e trasmesso via pec in data 20/10/2022 ad Arca Puglia Centrale per la pubblicazione presso l'Ente, protocollo n.33861, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/2014;
- che al bando di concorso è stata data la pubblicità prevista dal ridetto art. 4 della L.R. 10/2014;
- che le domande di partecipazione al bando sono state compilate dai partecipanti obbligatoriamente *online* su appositi modelli predisposti, nel rispetto della suddetta Legge Regionale;

DATO ATTO:

- che, con atto ricognitivo, determinazione n. 156 del 20.12.2022, così si statuiva:

<<1. di approvare l'elenco dei richiedenti l'assegnazione in locazione semplice di alloggi E.R.P. come da schedulazione acquisita da Resettam1 – piattaforma web utilizzata dai cittadini per la formulazione e l'inoltro delle istanze - che si allega alla presente determinazione per le finalità di cui all'art. 4, comma 4 della Legge Regionale 7 aprile 2014 n. 10;

2. di disporre che, per gli accertamenti di cui all'art. 43 (Accertamenti d'ufficio) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, debba procedersi con le modalità a campione di cui all'art. 40 (Controllo a campione) del vigente Regolamento in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti comunale, stabilendo che il campione sorteggiato non possa essere inferiore al 20% delle dichiarazioni ricevute e debba ricomprendere i dieci soggetti che abbiano accumulato maggiore punteggio sulla base delle dichiarazioni rese>>;

- che in data 08.02.2023 si è proceduto alle operazioni di sorteggio delle domande, alla presenza del Segretario Generale dott. Davide Cuna, giusta verbale delle operazioni in atti;
- che, all'esito dell'istruttoria, come condotta da questo Settore procedente, è risultato quanto segue:
 - entro il termine previsto sono pervenute **n. 113** domande delle quali **n. 110** ammissibili e **n. 3** suscettibili di essere escluse per carenza di requisiti di cui all'art. 3 della sopra citata L.R. 10/2014;
 - i titolari delle posizioni nn. 1, 2, e 5, rispettivamente ID nn. R170-37014, R170-37290, R170-37285, sono destinatari di *Decreto di rilascio alloggio* emanato da ARCA Puglia Centrale e che tuttavia, entro la data di pubblicazione del bando, hanno provveduto a restituire libero l'alloggio occupato, per ciò stesso rimettendo la valutazione di permanenza nella formanda graduatoria alla Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica;

VISTA la graduatoria provvisoria generale dei richiedenti in ordine di punteggio decrescente (tabella A) allegata al presente atto per l'approvazione;

ACCERTATO:

- che, ai sensi dell'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ricorrono gli elementi di procedibilità della determinazione presente, avendone previamente istruito e valutato gli atti presupposti e che, ai sensi dell'art. 6/bis (Conflitto di interessi) della medesima Legge 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, Legge 06.11.2012, n.190 recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, relativamente agli interessi coinvolti non sussistono circostanze che possano determinare conflitto di interessi e necessitare l'astensione dal relativo procedimento;
- che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante *Codice in materia di protezione dei dati personali* e dal D.Lgs. 14.03.2013, n.33 recante *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, la presente determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione;

- che, nella fattispecie in parola, ricorre la competenza per materia del sottoscritto Dirigente, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla Legge, ai sensi di quanto previsto all'art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di approvare** la graduatoria provvisoria generale dei richiedenti ammessi (identificati con ID generato dalla piattaforma *web* utilizzata dai cittadini per la formulazione e l'inoltro delle istanze) formulata sulla base dei punteggi attribuiti a ogni singola domanda di partecipazione al bando (**tabella A**), allegati al presente atto in guisa di parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto** che la graduatoria provvisoria e l'elenco degli esclusi saranno oggetto di pubblicazione per trenta giorni, nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 3, della Legge Regionale n.10/2014;
- 3) di prendere atto** che l'art. 4 citato, commi 5 e seguenti, della Legge Regionale n. 10/2014 così statuisce:
<<5. Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione provinciale [di edilizia residenziale pubblica], per il tramite dell'ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.
6. La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.
7. L'Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili. >>;
- 4) di stabilire**, che a seguito della valutazione dei ricorsi da parte della Commissione provinciale si procederà, ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, al sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante, secondo quanto statuito all'art. 5 (Punteggi), comma 3, Legge Regionale n. 10/2014.

- 5) **di trasmettere**, la presente determinazione al Sindaco nella sua qualità di Assessore alle politiche sociali, all'Ufficio *Agenzia per la casa e le politiche abitative* del Settore Secondo di questo Ente e all' *ARCA Puglia Centrale*, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né accertamento di entrate. In modo diretto o indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt. 147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.